



STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Rag. Stefano Dani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 07 Settembre 2011

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 14

Oggetto: **R.O.L. ED EX FESTIVITA' NON GODUTI E OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA**

Analogamente a quanto avviene per le ferie, anche per le ore di R.O.L. ed ex festività non godute o non liquidate entro una certa scadenza, sorge l'obbligazione contributiva.

Per quanto riguarda le ferie la legge dispone che ogni lavoratore maturi ogni anno almeno 4 settimane le quali devono essere godute nell'anno di maturazione.

Le eventuali ore non godute nell'anno di maturazione devono essere fruite entro i 18 mesi successivi alla fine del periodo di maturazione o entro un più ampio termine previsto dalla contrattazione collettiva o da pattuizioni anche individuali.

I permessi per R.O.L. e per ex festività sono di origine contrattuale e, quindi, la regolamentazione non è contenuta nella legge ma esclusivamente nei contratti i quali generalmente prevedono un termine ultimo di fruizione o di monetizzazione.

La circolare INPS n. 92 del 8 luglio 2011, che segue due interventi del Ministero del lavoro sulla materia, chiarisce il momento in cui sorge l'obbligazione contributiva per il corrispettivo delle ore di permessi non goduti o non monetizzati.

Diversamente dalle ferie che non possono mai essere liquidate, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, i permessi non goduti possono essere anche monetizzati e alcuni contratti lo prevedono espressamente.

Ebbene, l'INPS precisa che l'obbligo contributivo sorge qualora, al termine previsto dal contratto o dal patto individuale, non si concretizzi il godimento o la materiale liquidazione del corrispettivo.

In particolare l'adempimento contributivo sorge nel mese successivo a quello in cui scade l'obbligo di fruizione dei permessi o di liquidazione del corrispettivo.

Così, per esempio, se la scadenza contrattuale è fissata al mese di giugno, i datori di lavoro sommeranno l'importo corrispondente al compenso per ROL ed ex festività non godute con la retribuzione del mese di luglio e pagheranno quindi i relativi contributi nel mese di agosto.

La contribuzione così versata sarà recuperata nel momento del reale utilizzo o monetizzazione delle ore di permessi.

Tale meccanismo trova anche specifica esposizione nella denuncia Uniemens da inviare all'INPS.

Al fine di evitare inutili anticipazioni di costi contributivi, suggeriamo in primis di programmare la fruizione integrale di ferie e permessi.

ROL ed ex festività prive di scadenza contrattuale

Diversamente da quanto previsto per le ferie, qualora il contratto collettivo non preveda termini di godimento o di monetizzazione delle ore di Rol e di ex festività, le stesse potranno essere liberamente fruite o liquidate senza che sorga alcuna obbligazione contributiva prima del verificarsi di tali eventi.

Andiamo ad elencare i C.C.N.L. che prevedono una scadenza di fruizione / pagamento dei Rol / Ex Festività; quelli non elencati non prevedono nessuna scadenza.

Acconciatura ed Estetica Parrucchieri	entro il 31 gennaio anno successivo
Alimentari e Panificazione Aziende Artigiane	entro il 31 gennaio anno successivo
Autotrasporto Merci e Logistica	In aprile dell'anno successivo
Chimica, Gomma, Vetro Aziende Artigiane	entro il 31 gennaio anno successivo
Impianti Sportivi e Palestre	entro il 30 giugno anno successivo
Lavanderie Aziende Artigiane	entro il 31 gennaio anno successivo
Legno e Arredamento Aziende Artigiane	entro il 31 gennaio anno successivo
Metalmeccanica Aziende Artigiane	entro il 31 gennaio anno successivo
Metalmeccanica Aziende Industriali	quelli non fruiti entro l'anno di maturazione confluiscono in un conto ore individuale per un periodo di 24 mesi, al termine del quale l'eventuale residuo viene retribuito
Oreficeria Aziende Industriali	quelli non fruiti entro l'anno di maturazione confluiscono in un conto ore individuale per un periodo di 24 mesi, al termine del quale l'eventuale residuo viene retribuito
Pompe Funebri Aziende Municipalizzate	entro gennaio anno successivo
Proprietari di Fabbricati	entro il 31 gennaio anno successivo
Studi Professionali	entro il 31 luglio anno successivo
Terziario - Commercio	entro il 30 giugno anno successivo
Terziario - Cooperative di Consumo	entro il 30 giugno anno successivo
Tessili e Abbigliamento Aziende Artigiane	entro il 31 gennaio anno successivo
Turismo – Pubblici Esercizi	entro il 30 giugno anno successivo

Studio Peruzzi e Triggiani